

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali



Università degli Studi di Padova



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

Corso di laurea in Informatica

DIRITTO, INFORMATICA E SOCIETA'

Parte seconda, Prof. Andrea Sitzia





L'introduzione di impianti audiovisivi e di nuove tecnologie (generalmente ad alta intensità di informatizzazione e sempre più integrate nelle strumentazioni di lavoro) pone il problema del bilanciamento tra l'interesse organizzativo/produttivo dell'impresa con quello dei lavoratori al rispetto della propria dignità (art. 41 Cost.)





Problematica definizione di tre aspetti, tra loro correlati:

- finalità di utilizzo
- modalità d'uso dei dati trattati
- definizione dei soggetti preposti all'uso dei dati





Il bilanciamento d'interessi

The legitimate interests of the controller (or third parties) must be balanced against the interests or fundamental rights and freedoms of the data

(cfr. art. 6, co. 1, lett. f, Reg. e l'Opinion 6/2014 WP29)





Nota bene

Case of Copland vs. The United Kingdom (application no. 62617/00) - sentenza della Corte EDU del 3 luglio 2007: «the monitoring of an employee's use of a telephone, e-mail or internet at the place of work may be considered "necessary in a democratic society" in certain situations in pursuit of a legitimate aim» (punto 48 della motivazione)





Segretaria amministrativa di uno Studio professionale licenziata per utilizzo del computer aziendale a fini privati

Addebito non contestato: circa 6000 accessi negli ultimi 18 mesi a social network, giochi, musica ed altre attività estranee allo svolgimento dell'attività lavorativa





Tribunale di Brescia 13 giugno 2016

(confermata da Cass. 1° febbraio 2019, n. 3133)

Il datore di lavoro si è limitato a stampare la cronologia ed il tipo di accesso ad internet dal computer della dipendente: questo non richiede l'installazione di alcun dispositivo di controllo né implica la violazione della privacy, trattandosi di dati che vengono registrati da qualsiasi computer e che sono stati stampati al solo fine di verificare l'utilizzo di uno strumento messo a disposizione dal datore di lavoro per l'esecuzione della prestazione. Né può ipotizzarsi una violazione dell'art. 4 St. lav., trattandosi di attività di controllo non della produttività ed efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma attinenti a condotte estranee alla prestazione






Tribunale di Napoli, ordinanza 29 aprile 2014

Il datore di lavoro non ha provveduto a fornire dati attendibili e quindi non ha adempiuto al proprio preciso onere che certo non muta nella sua essenza in ragione del tipo di documenti o dati da esaminare ... ed infatti tutti e due i tipi di log sono andati distrutti nei loro originali in quanto pacificamente sovrascritti, non conservati nel sistema di archiviazione. Le copie degli stessi non sono state estratte con modalità tali da garantirne, in caso di contestazione, la attendibilità e provenienza e la immodificabilità, né cristallizzati giuridicamente e processualmente in altro modo (ctu preventiva, atp, ecc.)



Plotting a map

- Artt. 2, 15, 32, 41, co. 2 Cost.
- Artt. 4 e 8 St. lav.
- Codice privacy (D.lgs. 196 del 2003)
- Art. 8 Convenzione EDU
- Art. 7 Carta di Nizza
- Convenzione 108 del 1981
- (Direttiva 95/46/CE)
- Direttiva 2002/58/CE
- Raccomandazione R(2015)5 del Consiglio d'Europa
- Regolamento UE 2016/679 (cfr. spec. art. 88)





Art. 4 St. Lav. TESTO VIGENTE FINO AL 23.9.2015 - higligths

- Divieto assoluto di installazione e uso di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (co. 1 art. 4)
- Divieto relativo di installazione e uso di apparecchiature di controllo che siano richieste da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori: c.d. controllo preterintenzionale (co. 2 e 3 art. 4)

Questo divieto non opera in caso di installazione previo accordo con le RSA, o in difetto di accordo previa autorizzazione della DTL

La giurisprudenza in genere interpreta in modo estensivo queste norme, per cui *praticamente* viene ridotto l'ambito della liceità del controllo





Art. 23 d.lgs. 151/2015

Nuovo art. 4 St. lav. (dal 24 settembre 2015):

comma 1

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA



Nuovo art. 4 St. lav.: comma 1

... In mancanza di accordo (perché azienda non sindacalizzata o perché r.s.u. / r.s.a. rifiutano sottoscrizione) gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'INL o, in alternativa, nel caso di imprese con più unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'INL. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

Norma così modificata dall'art. 5, co. 2, d.lgs. 185/2016





L'eccezione del comma 2

La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze





Nuovo comma 2: esclusione relativa agli **strumenti utilizzati** dal lavoratore **per** rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze

Problema: l'esonero copre questi strumenti solo rispetto alle normali funzionalità oppure anche nel caso di inserimento di sistemi finalizzati al controllo personale del lavoratore?





Utilizzabilità delle informazioni

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196





Attenzione: occorre dotarsi di un "disciplinare interno" redatto in modo chiaro e senza formule generiche da affiggere in luogo accessibile a tutti (art. 7 St. lav.)

Nota bene: Cass. 15 giugno 2017, n. 14862 ritiene che un ampio e indebito utilizzo dello strumento aziendale per finalità estranee all'attività lavorativa è contrario alle "elementari regole del vivere comune" (fattispecie anteriore all'entrata in vigore della riforma dell'art. 4)



Sanzioni

Vigilanza effettuata in violazione art. 4 St. lav.

→ sanzione penale: la violazione della disciplina è ancora sanzionata penalmente, ammenda da euro 154,00 a 1.549,00 o - nei casi più gravi - arresto da 15 gg. a 1 anno

- → condotta antisindacale
- → dati raccolti inutilizzabili (in giudizio?)





I controlli difensivi: sintesi operativa

- 1. i controlli devono essere diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore a tutela di beni estranei al rapporto di lavoro
- 2. i controlli devono consistere in una verifica effettuata a posteriori
- 3. I risultati del controllo difensivo possono essere utilizzati soltanto in modo proporzionato e pertinente rispetto alla natura stessa del controllo effettuato